

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE VALEVOLE AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE. (L.R. N. 13/1989 e ss.mm. ii).

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il presente bando disciplina, a norma dell'art. 4 della legge regionale n. 13/1989, la formazione della graduatoria generale e delle sub-graduatorie finalizzate all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si rendano disponibili nell'ambito territoriale del Comune di Genoni.

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre la riserva di alloggi ai sensi dell'art. 14 della L.R. 06.04.1989, n. 13, per le situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di emigrati, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimenti di appartamenti alle forze dell'ordine e, in genere per motivate esigenze di particolare rilevanza o gravità.

La graduatoria formata in forza del presente bando non terrà conto di domande o documentazione inviate con modalità difformi da quelle stabilite nel medesimo e/o inviate in data antecedente all'indizione dello stesso.

ARTICOLO 2 - REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al presente bando tutti i cittadini che aspirano all'assegnazione di un alloggio E.R.P. nel Comune di Genoni, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 L.R. 13/89:

- a) cittadinanza europea, ovvero cittadinanza non UE purché si sia in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e soggiorno¹. I cittadini non UE concorrono all'assegnazione degli alloggi in condizione di parità con i cittadini europei;
- b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale, alla data di pubblicazione del bando, nel Comune di Genoni, salvo che si tratti di lavoratori sardi emigrati². Si intende attività lavorativa principale l'attività alla quale viene dedicato almeno 2/3 del tempo complessivo e dalla quale si ricavano almeno 2/3 del reddito complessivo;
- c) non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Genoni. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'art. 13 della L. 27.7.1978, n. 392³, sia:
 - non inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1-2 persone;
 - non inferiore a 60 mq per un nucleo familiare composto da 3-4 persone;
 - non inferiore a 75 mq per un nucleo familiare composto da 5 persone;
 - non inferiore a 95 mq per un nucleo familiare composto da 6 persone e oltre.

Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo costituito da una persona. il nucleo familiare è definito al successivo articolo 3;

- d) non titolarità di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della L. 27/7/1978 n. 392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni

¹ Art. 40 D.lgs. 286/98 Comma 6. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

² Ai sensi della L.R. 15.01.1991, n. 7, articolo 2, sono considerati sardi emigrati: a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi e i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo; b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana.

³ La superficie convenzionale è data dalla somma dei seguenti elementi:

- a) l'intera superficie dell'unità immobiliare;
- b) il 50 per cento della superficie delle autorimesse singole;
- c) il 20 per cento della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
- d) il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
- e) il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
- f) il 10 per cento della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare.

È detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70. Le superfici di cui alle lettere a), b) e d) si misurano al netto dei muri perimetrali e di quelli interni. L'elemento di cui alla lettera e) entra nel computo della superficie convenzionale fino ad un massimo non eccedente la superficie di cui alla lettera a).

abitative medie nell'ambito territoriale del Comune di Genoni.

- e) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, a meno che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile senza dar luogo al risarcimento del danno;
- f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare – di cui all'art. 2 comma 1, lett. f) della L.R. 13/89 non superiore al limite vigente alla data di scadenza del bando di concorso, pari a € 16.828,00, così come determinato dalla deliberazione n. 4/166 del 15.02.2024 avente ad oggetto “Incremento dei limiti di reddito ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. L.R. 6 aprile 1989, n. 13, art. 2, comma 1, lettera f)”, approvata in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 14/88 del 22 maggio 2024, salvo variazioni di tale limite di reddito che intervengano entro i termini di scadenza del presente bando. **Per reddito complessivo si intende la somma dei redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, come risultanti dalla dichiarazione anno 2025 presentata per i redditi dell’anno 2024** al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, e da tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Il reddito complessivo deve essere diminuito di un importo pari a € 516,46 per ogni figlio a carico. Qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell’aliquota per ogni figlio che risulti a carico, sono calcolati nella misura del 60%.
- g) non aver ceduto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo al di fuori dai casi previsti dalla legge, un alloggio di edilizia residenziale pubblica⁴;
- h) non aver detenuto abusivamente alloggio di edilizia residenziale pubblica, la cui occupazione è stata accertata nei cinque anni antecedenti la pubblicazione del presente bando.
- i) I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere b), c), d), e), f), g) da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda, nonché al momento dell'eventuale assegnazione dell'alloggio.

ARTICOLO 3 – DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende quello costituito dai coniugi o dai soggetti di cui all'art.1 comma 2 della L. 20 maggio 2015 n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), dai figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e dagli affiliati con loro conviventi anagraficamente.

Fanno altresì parte del nucleo, il convivente more uxorio, anche ai sensi della L.76/2016, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e tale circostanza sia comprovata dalle risultanze anagrafiche. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela e affinità, purché la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza, ai fini dell’inclusione economica e giuridica del nucleo familiare, deve risultare instaurata da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso, ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati ed essere comprovata dalle risultanze anagrafiche (art. 46 D.P.R. 445/2000 – (Dichiarazione sostitutiva di certificazione All. 4).

In caso di genitori separati i cui figli siano affidati con pronuncia del Tribunale ad un solo genitore, si intenderanno facenti parte del nucleo familiare di quest’ultimo. Nel caso in cui i figli siano stati assegnati ad entrambi, si intendono parte del nucleo familiare nel quale risultano inclusi da certificazione anagrafica. I minori in affidamento all'interno dei nuclei familiari sono equiparati a quelli adottivi e naturali. Ai fini dell’accesso all’E.R.P. il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell’affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. È concessa facoltà alla famiglia affidataria di inserire nella domanda di assegnazione alloggio E.R.P. il minore in affidamento residenziale temporaneo ai sensi dell’art. 2, della legge 4 maggio 1983 n. 184 e ss.mm. ii. In caso di affidamento temporaneo diurno tale facoltà è riconosciuta al genitore naturale. Le unioni civili e le convivenze, a norma della L. 76/2016, accedono all'E.R.P. in condizioni

⁴ L' art. 5, comma 1 bis, del D.lgs. 28.03.2014, n.47, convertito con modificazioni dalla L. n.80 del 2014 dispone: “1-bis I soggetti- che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva”.

di parità con le coppie legate da vincolo di matrimonio.

Qualora in sede di presentazione della domanda risulti che taluno dei componenti il nucleo richiedente sia in condizione certificata di invalidità, non autosufficienza o handicap con necessità di assistenza continuativa, che debba essere prestata da terze persone, è possibile specificare nella domanda tale condizione. In questo caso devono essere indicati i nomi delle persone, non legate da vincoli di affinità e parentela, che prestano assistenza, con regolare contratto. Tali persone non si considerano facenti parte del nucleo familiare richiedente ai fini della quantificazione del reddito e dell'attribuzione del punteggio. Si tiene tuttavia conto della necessaria presenza delle stesse ai fini della definizione dello standard abitativo e/o della composizione dei vani dell'alloggio da assegnare. È fatta comunque salva la verifica del possesso di regolare permesso di soggiorno per il cittadino appartenente a paesi non comunitari e di regolare contratto di lavoro.

ARTICOLO 4 - CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

La graduatoria generale di assegnazione degli alloggi E.R.P. è formata sulla base dei punteggi attribuiti in funzione delle condizioni soggettive ed oggettive dei concorrenti e relativi nuclei familiari, secondo le seguenti tabelle:

A) CONDIZIONI SOGGETTIVE (massimo 8 punti)

A1	Reddito anno 2024 pro capite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978, non superiore a € 1.830,00 ⁵	Punti 2
A1 - bis	Reddito anno 2024 pro capite del nucleo familiare, determinato secondo le modalità di cui all'art. 21 L. 457/1978, non superiore a € 3.050,00 ⁶ ;	Punti 1
A2	Nucleo familiare composto da cinque unità e oltre;	Punti 1
A3	Richiedente che abbia superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che viva solo o in coppia, anche con eventuali minori a carico;	Punti 1
A4	Famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data della domanda e famiglie la cui formazione è prevista entro un anno. Il punteggio è attribuibile soltanto quando la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario o, comunque, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;	Punti 1
A5	Presenza di persone con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa da 1/3 fino a 2/3 ⁷ ;	Punti 2
A6	Presenza di persone con disabilità nel nucleo familiare, certificate da parte delle autorità competenti, affette da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 ⁸ <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto A5</i>	Punti 3
A7	Nucleo familiare che rientri in Italia per stabilirvi la residenza (emigrati, profughi) o che sia rientrato da non più di dodici mesi alla data di pubblicazione del bando. <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti A3 e A4</i>	Punti 2

⁵ Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/88 del 22.05.2024

⁶ Importo aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/88 del 22.05.2024

⁷ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

⁸ Nella presente fattispecie rientrano i minori cui non sia riconosciuta una graduazione percentuale dell'invalidità o una riduzione della capacità lavorativa, la cui disabilità sia classificata come segue:

- Minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz;
- Minore invalido totale con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita;
- Minore invalido totale con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.

È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

B) CONDIZIONI OGGETTIVE (massimo 10 punti)

B1	Situazione di grave disagio abitativo, accertata da parte dell'autorità competente, esistente da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente bando, dovuta a:	
B1.1	Abitazione in alloggio impropriamente adibito ad abitazione (anche comprovata sopravvenuta inidoneità abitativa dichiarata dai competenti organi per motivi statico-strutturali ed igienico-sanitari) ovvero in alloggio procurato a titolo precario dall'assistenza pubblica⁹. Se la sistemazione precaria deriva da forzato abbandono di alloggio a seguito di calamità pubblica o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento di sfratto esecutivo non intimato a titolo di inadempimento contrattuale, si prescinde dalla sussistenza della condizione biennale¹⁰	Punti 4
B1.2	Coabitazione nello stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità	Punti 2
B1.3	Abitazione in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabili con normali interventi manutentivi¹¹ <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui al punto B1.1</i>	Punti 2
B2	Situazione di disagio abitativo esistente alla data di pubblicazione del bando ¹²	
B2.1	Abitazione in alloggio sovraffollato ¹³ da due persone a vano utile	Punti 2
B2.2	Abitazione in alloggio sovraffollato ¹⁴ da tre persone a vano utile	Punti 3
B2.3	Abitazione in alloggio sovraffollato ¹⁵ da quattro persone a vano utile	Punti 4
B3	Ulteriore condizione oggettiva	
	Richiedenti che abitino in alloggio che debba essere rilasciato a seguito di: · provvedimento esecutivo di sfratto non intimato per inadempienza contrattuale, · verbale di conciliazione giudiziaria, · ordinanza di sgombero, · provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che usufruisce di alloggio di servizio¹⁶ <i>Punteggio non cumulabile con quello di cui ai punti B1 e B2.</i>	Punti 4

⁹ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

¹⁰ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

¹¹ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

¹² È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

¹³ Ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 1° dicembre 1949, n. 1142 - Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, si considera vano utile quello che ha destinazione principale (camera, stanza, salone, galleria e simili), nell'uso ordinario della unità immobiliare, nonché la cucina. Sono vani accessori, invece, quelli necessari al servizio o al disimpegno dei vani principali o che ne integrano la funzione (bagno, dispense, ripostiglio, veranda, ingresso, corridoio, soffitte, cantine ecc.).

¹⁴ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

¹⁵ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

¹⁶ È necessario allegare copia della documentazione attestante il possesso del requisito

ARTICOLO 5 - SUB GRADUATORIE E QUOTE DI ALLOGGI RISERVATE ALLE SUB-GRADUATORIE

Ai sensi del Art. 13 L.R. 6 aprile 1989 n.13, gli alloggi rientranti in determinate tipologie sono assegnati con priorità agli appartenenti alle categorie anziani, famiglie di nuova formazione, invalidi e portatori di handicap. Si procederà per tanto alla formazione di sub-graduatorie mediate lo stralcio della graduatoria generale per l'assegnazione delle categorie secondo il seguente ordine di priorità:

- a) anziani – soggetti che abbiano superato il 60° anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico;
- b) giovani coppie o nuclei familiari la cui costituzione è prevista entro un anno dalla data di presentazione della domanda, ovvero la famiglia richiedente viva in coabitazione da almeno due anni prima della pubblicazione del presente bando, occupi locali a titoli precario, o comunque dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata (*Allegato 3*);
- c) disabili - soggetti nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più componenti con disabilità di qualsiasi genere, formalmente riconosciute dalle autorità competenti, che comportino una diminuzione permanente delle capacità lavorative maggiore o uguale ad 1/3.

La quota degli alloggi da assegnare alle categorie sopraindicate è così determinata:

- agli anziani e alle giovani coppie (lett. a e b) vengono assegnati prioritariamente gli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., da ripartirsi tra tali categorie in percentuale alle relative domande, garantendo comunque agli anziani una percentuale non inferiore al 10% degli alloggi minimi resisi disponibili;
- ai richiedenti nel cui nucleo siano presenti soggetti con disabilità permanenti vengono assegnati prioritariamente gli alloggi collocati al piano terra, nonché quelli inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche.

I soggetti collocati nelle sub-graduatorie di cui trattasi nel presente articolo restano inseriti anche nella graduatoria generale.

ARTICOLO 7 – MODALITA', TERMINE DI PRESENTAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Il modulo di domanda (All.1_domanda ERP Genoni) dovrà essere debitamente compilato e **firmato dal richiedente, pena l'inammissibilità della domanda, dovranno allegare la fotocopia del documento di identità in corso di validità di ogni componente del nucleo.** Le domande, **pena l'esclusione**, devono essere redatte **esclusivamente** sui modelli allegati al presente bando, compilati in ogni parte:

- All. 1_domanda ERP Genoni;
- All. 2 PF e All. 3 PC;
- All. 3 dichiarazione matrimonio/convivenza;
- All. 4 dichiarazione Annullamento Marca da Bollo;
- All. 5 informativa sul trattamento dei dati personali;

corredate dall'intera documentazione richiesta.

La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa indirizzata al “Sindaco del Comune di Genoni, Via Su Paddiu 2– 09054 Genoni (Città metropolitana di Cagliari)”. Sulla busta, a pena di esclusione, dovrà essere indicata, oltre al mittente, la seguente dicitura: **“Domanda di partecipazione al bando pubblico per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale”** e trasmessa a pena di esclusione con le seguenti modalità:

- **SPEDITA A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE** a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso farà fede la data del timbro dell'Ufficio Postale di spedizione;
- **CONSEGNATA A MANO** (comunque in busta chiusa riportante la dicitura sopra indicata)

presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Genoni nei giorni di apertura al pubblico:

Lun. – Merc. - Ven. dalle ore 10:30 alle ore 12:30.

- **TRASMESSA MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)**
all'indirizzo comune.genoni@legalmail.it indicando nell'oggetto la dicitura sopra indicata.

Nel caso di trasmissione via PEC la domanda sarà valida:

- a) se sottoscritta mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
- b) ovvero, mediante scansione dell'originale del modulo di domanda, debitamente sottoscritto dal richiedente e dai componenti il nucleo familiare maggiorenni, unitamente alla scansione del documento di riconoscimento in corso di validità di chi sottoscrive la domanda. Il modulo di domanda e i documenti allegati dovranno essere prodotti in formato PDF.

N.B.: Nel caso di trasmissione della domanda via PEC, ***deve essere utilizzata la "marca da bollo virtuale". Non si potrà quindi scansionare la domanda con apposta la marca da bollo cartacea ed inviarla per PEC.*** Ciò secondo quanto previsto dal Provvedimento del 19 settembre 2014 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate *"Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013"*, relativa alle modalità di adempimento agli obblighi di bollo per le istanze da inviare a mezzo PEC.

Nel caso in cui il giorno ultimo di presentazione della domanda dovesse cadere in giorno non lavorativo e/o festivo, la scadenza si intenderà prorogata al primo giorno lavorativo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle istanze dovute ad eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi o caso fortuito o forza maggiore.

Si precisa, inoltre, che le domande non potranno essere presentate prima della data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il richiedente deve **obbligatoriamente indicare** nel modulo di domanda il proprio numero di codice fiscale e quello di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, nonché l'esatto recapito presso il quale dovranno essere effettuate le comunicazioni relative al concorso.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE O DICHIARARE NELLE FORME PRESCRITTE DALLE LEGGI VIGENTI:

- a) Certificati di stato di famiglia, di cittadinanza e di residenza, rilasciati dal Comune in data non anteriore a quella di pubblicazione del bando, (sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445); per il cittadino straniero, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno, almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza della condizione di reciprocità con lo Stato Italiano.
- b) Gli interessati facenti parte dei nuclei familiari in coabitazione da almeno un biennio alla data di presentazione del bando, inoltre, sono tenuti a presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante lo stato di coabitazione;
Sono esonerati dall'obbligo di presentare i certificati di cui al punto a) e b) i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di GENONI, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio ai sensi dell'art. 43, 1° comma del DPR 28.12.2000, n. 445, del 3° comma dell'art. 18 della legge 07.08.1990, n. 241 e della L.R. 22.08.1990, n. 40.
- c) Per ogni persona indicata nella domanda, in età superiore ai 15 anni, dovrà essere allegato:
c.1 – per i lavoratori dipendenti:

- modello CU, 730 UNICO (se presentato) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c.2 – per i lavoratori autonomi:
 - modello UNICO relativo all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c.3 – per i pensionati:
 - copia CU, copia mod. 730 o UNICO (se presentato) relativi all'intero anno solare precedente la presentazione della domanda;
- c.4 – per i disoccupati:
 - certificato rilasciato dall'Ufficio di collocamento attestante i periodi di disoccupazione nell'anno solare precedente alla presentazione della domanda;
- c.5 – per gli studenti:
 - dichiarazione dell'Istituto scolastico attestante l'iscrizione e la regolare frequenza, ed indicante se trattasi di corso diurno o serale.

La documentazione di cui al punto c) è sostituibile con una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000, n. 445;

- d) Per il concorrente e gli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata nei modi previsti dall'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445; dal concorrente e dagli altri componenti il nucleo familiare di maggiore età, sul possesso dei requisiti di cui al presente bando. La dichiarazione mendace comporta l'esclusione del concorrente dalla graduatoria, salva l'applicazione della legge penale.
 - Per i conviventi di cui al punto 3 del presente bando di concorso l'ulteriore dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ivi prevista.
- e) Per gli emigrati:
 - dichiarazione di non aver presentato domanda di partecipazione ad altri concorsi per l'assegnazione di alloggi ai sensi del punto 2 lett. b) del presente bando integrativo.
- f) Per gli stranieri:
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità di carta di soggiorno o permesso di soggiorno almeno biennale e/o il regolare esercizio di attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e/o dichiarazione consolare attestante l'esistenza di condizioni di reciprocità con lo Stato italiano;
 - Documentazione relativa alle situazioni che determinano l'attribuzione del punteggio, come indicato nell'apposito modulo di presentazione della domanda.
- g) Per le categorie speciali:
 - oltre a tutti i documenti richiesti per la generalità dei cittadini deve essere comprovata l'appartenenza ad una o più categorie speciali con la seguente documentazione:
 - g.1- famiglie di nuova formazione:**
 - certificato di matrimonio. **Sono esonerati dall'obbligo di presentare il certificato i richiedenti iscritti ai registri anagrafici del Comune di GENONI, per i quali l'amministrazione provvederà d'ufficio; i richiedenti non iscritti ai registri anagrafici del Comune di GENONI possono dichiarare di aver contratto matrimonio per mezzo di autocertificazione;**
 - nel caso di nuclei familiari non ancora formati al momento della domanda, dichiarazione della volontà di contrarre matrimonio e autocertificazione relativa ai requisiti e alle condizioni attributive di punteggio di ciascuno dei nubendi;
 - g.2- portatori di handicap e invalidi:**
 - certificato (anche in copia fotostatica) attestante il grado di invalidità rilasciato dalla competente autorità.

Le autocertificazioni contenenti dichiarazioni false comporteranno l'esclusione della graduatoria e la denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

L'omessa presentazione delle citate attestazioni e/o della documentazione sopra indicata in allegato alla domanda comporterà la non attribuzione del relativo punteggio.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE

La commissione per la valutazione delle domande è composta da tre membri con diritto di voto e sarà nominata con successivo atto.

Il Comune procederà all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità.

Le eventuali comunicazioni del Comune saranno inviate all'indirizzo PEC che deve essere obbligatoriamente indicato nel modulo di domanda o a mezzo Servizio Postale con Raccomandata A/R.

Le domande in relazione alle quali saranno individuate dichiarazioni non veritiere, riguardanti i requisiti e le condizioni attributive di punteggio, saranno escluse dalle graduatorie e andranno incontro alle altre conseguenze previste dalla legge.

Al termine dell'istruttoria, il Comune pubblicherà per trenta giorni naturali e consecutivi la graduatoria e le sub-graduatorie provvisorie all'albo pretorio on-line del Comune di Genoni, con l'indicazione del numero di protocollo e dei punteggi ottenuti.

Al termine della pubblicazione della graduatoria provvisoria ed entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, gli interessati potranno presentare motivato ricorso in opposizione al punteggio attribuito attraverso la compilazione dell'apposito modulo che sarà reso disponibile sul sito internet del Comune di Genoni e presso gli Uffici.

Il ricorso presentato durante i trenta giorni di pubblicazione della graduatoria e oltre il termine dei successivi dieci giorni sarà dichiarato inammissibile.

Esaurito l'esame delle opposizioni, gli uffici competenti del Comune formuleranno le graduatorie definitive, previa effettuazione dei sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito pari punteggio, e saranno pubblicate all'albo pretorio.

ARTICOLO 9 – PUBBLICAZIONE DEL BANDO E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il presente bando sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune di Genoni per **giorni 30** e pubblicizzato sul sito web del Comune di Genoni. Sarà inoltre trasmesso all'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) e nel BURAS e presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero.

Le domande corredate di tutti i documenti necessari devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data in cui il presente bando sarà pubblicato in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Per i lavoratori emigrati all'estero, il termine per la presentazione della domanda è prorogato di 60 giorni per i residenti nell'area europea e di 90 giorni per i residenti nei paesi extraeuropei, sempre dalla data di pubblicazione del bando nel BURAS.

ARTICOLO 10 - CANONE D'USO

Il canone di locazione dell'alloggio E.R.P. è disciplinato dalla L.R. Sardegna n° 13/1989, dalla L.R. Sardegna n° 7/2000 e ss. mm. ii..

ARTICOLO 11 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI EVENTUALMENTE RESISI DISPONIBILI

Gli alloggi che dovessero rendersi disponibili saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria definitiva e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dall'articolo 2 della L.R. 13/1989 e dalla disciplina nazionale in materia di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione.

Preliminarmente all'assegnazione degli alloggi il Comune procederà all'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di accesso all'E.R.P., nonché alla ricognizione dei componenti il nucleo familiare.

Tali requisiti devono sussistere alla data di pubblicazione del bando e alla data di verifica per l'assegnazione.

ARTICOLO 12 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Vedasi informativa di cui all'All. 5 "Informativa sul trattamento dei dati personali (cd. "informativa privacy") ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR".

ARTICOLO 13 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n°13/1989.

INFORMAZIONI:

Il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 241/1990 e s.m.i., è:

Ag. Polizia Locale Barrui Roberto

Tel. 0782 810023

Mail: polizialocale@comune.genoni.su.it

PEC: polizialocale@pec.comune.genoni.su.it

Orari Ufficio: lun.- mer. – ven. dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Dott.ssa Antonella Soddu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93